

RESPONSABILITÀ DEL PROGETTISTA E PAGAMENTO DELLA PARCELLA

(Cass. 6.12.2017 n. 29218)

Se l'architetto, l'ingegnere o il geometra che progetta un immobile compie errori di progettazione tali da non consentire la realizzazione dell'opera, ciò costituisce inadempimento dell'incarico ed il committente può rifiutarsi di corrispondere il compenso, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento prevista dall'art. 1460 codice civile. Cosa succede, invece, se l'opera presenta dei vizi dovuti agli errori del progettista ma è realizzabile?

L'ipotesi è analizzata dalla pronuncia di Cassazione che ora esaminiamo.

Il caso

La società proprietaria di un immobile citava in giudizio il progettista e l'impresa che aveva eseguito i lavori di ristrutturazione, chiedendo il risarcimento dei danni per vizi e difetti delle opere realizzate.

Il progettista si costituiva in giudizio, sostenendo di aver usato tutte le necessarie cautele ed applicato le usuali regole tecniche, per cui non potevano essergli imputati eventuali difetti di esecuzione. Chiedeva quindi il rigetto delle domande della società attrice e la sua condanna al pagamento del compenso per l'opera professionale prestata.

In primo grado, il Tribunale condannava il progettista e l'impresa al risarcimento dei danni, rigettando la domanda di pagamento del compenso professionale.

In secondo grado, la Corte d'Appello confermava i danni ma condannava la proprietaria al pagamento della parcella.

La sentenza di Cassazione

Nel giudizio di legittimità, la società committente denuncia la violazione dell'art.1460 cod. civ., il quale prevede che ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la propria obbligazione, se l'altro contraente non adempie a sua volta (c.d. eccezione d'inadempimento). Contesta quindi che la Corte d'Appello abbia riconosciuto il compenso professionale al progettista, nonostante la sua responsabilità professionale.

Con riferimento alla norma invocata, la Corte osserva, in primo luogo, che l'architetto, l'ingegnere o il geometra, nell'espletamento dell'attività professionale consistente nell'obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile, “è debitore di un risultato, essendo il professionista tenuto alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico”.

Da ciò consegue che l'irrealizzabilità dell'opera, per erroneità o inadeguatezza del progetto affidatogli, dà luogo ad un inadempimento dell'incarico ed abilita il committente a rifiutare di corrispondere il compenso, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento.

Invece, nel caso esaminato dalla Suprema Corte, l'opera era affetta da vizi e difformità che non ne comportavano la radicale inutilizzabilità; inoltre, il committente non pretendeva l'eliminazione dei vizi da parte dell'esecutore dell'opera, chiedendo invece il risarcimento del danno per l'inesatto adempimento. Perciò - continua la Corte - così come i vizi non escludono il diritto dell'appaltatore al corrispettivo, non escludono neppure il diritto al compenso in capo al progettista ed al direttore dei lavori per l'opera professionale prestata.

L'eccezione di inadempimento prevista dall'[art. 1460 c.c.](#), conclude il Collegio, implica infatti la *proporzionalità* tra i rispettivi inadempimenti, in relazione alla oggettiva gravità degli stessi, avuto riguardo all'intero equilibrio del contratto, da valutarsi secondo buona fede; perciò *“se l'opera è stata comunque eseguita, seppure con difetti che non ne escludono l'utilità, il committente ha il diritto al risarcimento del danno, ma non può rifiutare il pagamento del compenso”*.

Nel caso specifico, poiché il committente non aveva chiesto la risoluzione per inadempimento, ma solo il risarcimento dei danni, il professionista manteneva il diritto al corrispettivo della prestazione eseguita, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto.

d. m.